SSML DI BARI
BONA SFORZA

MUR
D.M. 22-11-2021
G.U. 17-01-2022

STATUTO

Indice

Articolo 1 - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici DI BARI 2
Articolo 2 - Libertà di Ricerca e di Insegnamento 3
Articolo 3 - Attività Didattiche 3
Articolo 4 - Diritto allo Studio 4
Articolo 5 - Fonti di Finanziamento 4
Articolo 6 - Contributi Studenteschi e Borse di Studio 4
Articolo 7 - Organi della Scuola 5
Articolo 8 - L'Ente Gestore 5
Articolo 9 - Il Presidente 5
Articolo 10 - L'Organo Amministrativo 5
Articolo 11 - Il Direttore della Scuola 6
Articolo 12 - Il Comitato Tecnico-Scientifico e di valutazione 6
Articolo 13 - Il Consiglio dei Docenti 7
Articolo 14 - Il Consiglio degli Studenti 8
Articolo 15 - Regolamenti 8
Articolo 16 - Funzionamento degli Organi Collegiali 9

ARTICOLO 1 - SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI BARI

1.1 La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Bari (SSML) è un istituto ad ordinamento universitario e attiva corsi secondo l'ordinamento didattico di cui alla classe L-12 in Scienze della Mediazione Linguistica del D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea, e rilascia, al termine del corso di studi della durata di tre anni, titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea di cui all'art. 2 comma 9 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10/01/2002 n. 38.
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Bari (di seguito denominata "la Scuola") ha sede legale in viale Japigia, 188, 70126- Bari

1.2 La Scuola ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile nello spirito dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento Didattico.

1.3 La Scuola svolge attività didattica finalizzata alla formazione di mediatori linguistici.

1.4 La Scuola, ai fini del più efficace svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente, può costituire sedi decentrate, previa autorizzazione del MIUR.

1.5 Per il conseguimento delle proprie finalità, la Scuola promuove forme di collaborazione con enti di cultura e ricerca, nazionali e internazionali, e con Istituzioni e Imprese pubbliche e private.

1.6 La Scuola può stipulare apposite convenzioni ai fini di collaborazione scientifica e didattica con Università e Scuole, italiane e straniere, per la realizzazione di attività culturali e formative necessarie per la preparazione scientifica e professionale.

1.7 La Scuola può attivare altresì, previa autorizzazione ministeriale e secondo le procedure e modalità previste dalla normativa vigente, percorsi biennali di secondo ciclo sul modello della classe LM-94 "Traduzione specialistica ed interpretariato" di cui la legge 11 ottobre 1986, n. 697, il D.M. 10 gennaio 2002 n.38 e il D.M. 3 maggio 2018 n.59 e successive modifiche.

1.8 La Scuola, quale espressione della sua vocazione internazionale, favorisce gli scambi culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento da parte degli organi didattici competenti dei loro curricoli didattici, secondo la normativa vigente.

1.9 La Scuola garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e al reclutamento di personale docente che va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

ARTICOLO 2 - LIBERTÀ DI RICERCA E DI INSEGNAMENTO

2.1 La Scuola garantisce a ciascuno dei docenti e alle strutture scientifiche, piena autonomia organizzativa. Ogni valutazione sull'attività didattica e di ricerca è esclusivamente riservata agli organi didattici e scientifici competenti, ovvero al Comitato tecnico-scientifico e di valutazione.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ DIDATTICHE

3.1 La Scuola, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, della libertà di insegnamento dei docenti e delle loro specifiche competenze scientifiche, sovrintende, coordina, garantisce e verifica il regolare svolgimento delle attività didattiche e la piena utilizzazione del personale.

3.2 L'organizzazione dell'insegnamento è riservata all'autonomia delle strutture didattiche nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

3.3 Il personale docente è tenuto ad adempiere, con regolarità e assiduità, ai propri compiti istituzionali, a quelli che gli vengono di volta in volta conferiti con specifiche delibere degli organi competenti, nonché a partecipare regolarmente agli organi collegiali ed alle commissioni previste dallo Statuto e istituite dagli organi e dalle strutture didattiche e scientifiche della Scuola.

ARTICOLO 4 - DIRITTO ALLO STUDIO

4.1 La Scuola adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del Diritto allo Studio. Promuove e favorisce inoltre tutte le iniziative svolte a migliorare le condizioni degli studenti nella Scuola, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni.

ARTICOLO 5 - FONTI DI FINANZIAMENTO

5.1 Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da fondi inizialmente investiti dall'Ente Gestore, da entrate proprie, nonché da eventuali erogazioni di persone fisiche, Imprese ed Enti pubblici e privati.

5.2 Le entrate proprie sono costituite da contributi, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.

ARTICOLO 6 - CONTRIBUTI STUDENTESCHI E BORSE DI STUDIO

6.1 I contributi dovuti dagli studenti sono determinati dall'Organo Amministrativo e resi noti con il programma annuale dei corsi.

6.2 L'istituzione delle borse di studio e l'apposito Regolamento d'erogazione sono deliberati dall'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA SCUOLA

7.1 Gli organi della Scuola sono:

- l'Ente Gestore;
- il Presidente;
- l'Organo Amministrativo;
- il Direttore della Scuola;
- il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione;
- il Consiglio dei Docenti;
- il Consiglio degli Studenti.

ARTICOLO 8 - L'ENTE GESTORE

8.1 L'Ente Gestore provvede alla scelta e nomina del Presidente, del Direttore della Scuola, dei componenti dell'Organo Amministrativo, del membro esperto del Comitato tecnico-scientifico e di valutazione.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

9.1 Il Presidente della Scuola è nominato dall'Ente Gestore, cura l'attuazione dei provvedimenti dell'Organo Amministrativo fatta salva la competenza del Direttore in materia scientifica e didattica. Stipula le convenzioni con soggetti pubblici e privati, ha la rappresentanza legale della Scuola e presiede l'Organo Amministrativo dell'Ente Gestore.

Dura in carica tre anni e può essere rinominato.

ARTICOLO 10 – ORGANO AMMINISTRATIVO

10.1 L'Organo Amministrativo coincide con l'Organo Amministrativo dell'Ente Gestore al quale spetta, in accordo con il Presidente, la programmazione e l'indirizzo della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

10.2 L'Organo Amministrativo, in particolare, delibera in merito a:

- Statuto e successive modifiche;
- Regolamento Didattico e successive modifiche;
- Modalità di ammissione e determinazione dei contributi che gli studenti sono tenuti a versare;
- Attivazione, disattivazione, istituzione o soppressione di sedi, strutture didattiche e unità immobiliari, assicurando agli studenti il regolare conseguimento dei titoli di studio, come previsto dalla normativa vigente;
- Eventuali convenzioni con enti pubblici e privati;
- Assegnazione degli incarichi del corpo docente;
- Assunzioni di personale tecnico;
- Trattamento economico del personale docente e non docente.

ARTICOLO 11 - IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

11.1 Il Direttore della Scuola è nominato dall'Ente Gestore. Dura in carica tre anni e può essere rinominato. Esercita tutte le funzioni a lui demandate dal presente Statuto e dalla vigente legislazione, in particolare:

- sovrintende all'attività didattica, tecnica e scientifica della Scuola, e all'organizzazione dei corsi;
- riferisce al Comitato tecnico-scientifico e di valutazione sull'andamento dell'attività scientifica e didattica della Scuola;
- nomina il personale docente, sentito il Presidente e il Comitato tecnico-scientifico;
- presiede il Consiglio dei docenti; emana il Regolamento Didattico approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico e di valutazione.

ARTICOLO 12 - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO E DI VALUTAZIONE

12.1 Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione si occupa del sistema di assicurazione della qualità e autovalutazione per il ciclo formativo triennale.

12.2 Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto n. 59 del 03/05/2018, Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 svolge funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola stessa, nonché di valutazione dei risultati scientifici e didattici conseguiti al primo ciclo.

12.3 Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione è composto da tre membri, di cui un docente universitario di ruolo anche in quiescenza, afferente ai settori scientifico-disciplinari previsti dalla normativa vigente, del presente regolamento, esterno alla scuola, che assume la funzione di Presidente, un rappresentante del Ministero designato dal Direttore tra i dipendenti di ruolo del Ministero e un membro esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla scuola stessa.

12.4 Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola superiore per mediatori linguistici nel suo complesso, sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, sul programma per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalla scuola sul piano didattico e di inserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito presso la medesima il titolo di studio all'esito dei corsi di primo ciclo. La mancata presentazione di tale relazione al Ministero per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare la predetta relazione entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza dal riconoscimento concesso, da adottarsi con motivato decreto del Direttore generale.

ARTICOLO 13 - IL CONSIGLIO DEI DOCENTI

13.1 Il Consiglio dei Docenti è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i docenti. Esercita le seguenti funzioni:

- proporre Comitato tecnico-scientifico e di valutazione la programmazione didattica;
- formulare parere sull'istituzione di corsi e sulle discipline d'insegnamento;

- esercitare le eventuali funzioni ad esso delegate dal Comitato tecnico-scientifico e di valutazione.

ARTICOLO 14 - IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

14.1 Il Consiglio degli Studenti è composto da due rappresentanti, eletti dalla maggioranza degli studenti, ed ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi della Scuola. Esprime pareri sui seguenti argomenti:

- ascoltano e interrogano la comunità studentesca che li ha eletti sull'andamento della didattica e dei servizi fruiti facendosi portavoce di sentite esigenze degli studenti e di nuove iniziative;
- propongono azioni e favoriscono la trasmissione delle informazioni atte a migliorare la didattica e i servizi offerti;
- mediano tra le strutture didattiche e gli studenti, portando le istanze raccolte all'attenzione dei competenti Organi.

ARTICOLO 15 – REGOLAMENTI

15.1 La Scuola adotta obbligatoriamente i seguenti regolamenti:

- il Regolamento Generale;
- il Manifesto degli Studi;
- il Regolamento Didattico;
- il Regolamento Studenti;

15.2 Il Manifesto degli studi contiene la programmazione dell'attività didattica (date di inizio e termine delle lezioni), le sessioni di esami, le sessioni di discussione tesi finale e i periodi di chiusura.

15.3 Il Regolamento Didattico è approvato dal Direttore, sentito il parere del Comitato Tecnico scientifico e di valutazione. Il Regolamento Didattico disciplina gli aspetti organizzativi dei corsi attivati.

15.4 Il Regolamento Studenti è approvato dal Direttore, sentito il parere del Comitato Tecnico scientifico e di valutazione. Il Regolamento Studenti Didattico disciplina: le modalità di iscrizione ai Corsi di Studio, le modificazioni delle condizioni dello studente, i Diritti e i Doveri dello studente, la prova finale ed il conseguimento del Titolo di Studio.

ARTICOLO 16 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

16.1 La convocazione degli organi collegiali è fatta dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci. La convocazione deve essere fatta per iscritto, via posta elettronica, dandone avviso ai componenti dell'organo collegiale, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previste dallo Statuto.

L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno, sia pure enunciato per argomenti generali.

Le adunanze sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le assenze giustificate, riducono il quorum di validazione.

Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tre assenze non giustificate dalle adunanze degli organi collegiali comportano l'automatica decadenza dei componenti.